



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Roma, 21 luglio 2014
Prot. N. 12480/Hc2

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ACCADEMIA di BELLE ARTI di ROMA

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni	pag. 3
Art. 2 - Finalità	pag. 4

TITOLO I - OFFERTA DIDATTICA

Art. 3 - Offerta formativa	pag. 4
Art. 4 - Titoli rilasciati dall'Accademia	pag. 5
Art. 5 - Ammissione ai Corsi di studio	pag. 5
Art. 6 - Corso di Diploma Accademico di I livello	pag. 5
Art. 7 - Corso di Diploma Accademico di II livello	pag. 6
Art. 8 - Corso di Diploma Accademico di specializzazione	pag. 6
Art. 9 - Corsi di Diploma di Formazione alla ricerca (Dottorato di Ricerca)	pag. 7
Art. 10 - Corsi di Diploma di Perfezionamento o Master Accademico	pag. 9
Art. 11 - Scuola Libera del Nudo	pag. 10
Art. 12 - Corsi di aggiornamento e formazione permanente e ricorrente	pag. 11
Art. 13 - Corsi di orientamento	pag. 11
Art. 14 - Attività formative autogestite dagli studenti	pag. 11
Art. 15 - Corsi di formazione, attività seminari, workshop e stage	pag. 12
Art. 16 - Attività di tirocinio	pag. 12
Art. 17 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero	pag. 13

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE e di RICERCA

Art. 18 - Strutture didattiche e di ricerca	pag. 13
Art. 19 - Organi delle strutture didattiche e di ricerca	pag. 13

TITOLO III - CONSEGUIMENTO dei DIPLOMI

Art. 20 - Conseguimento del diploma accademico di I livello	pag. 15
Art. 21 - Conseguimento del diploma di II livello	pag. 15
Art. 22 - Prove finali	pag. 15

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA

Art. 23 - Figure professionali e profili utili per l'organizzazione didattica	pag. 15
Art. 24 - Manifesto degli studi	pag. 16
Art. 25 - Crediti Formativi Accademici (CFA)	pag. 16
Art. 26 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio	pag. 16
Art. 27 - Regolamenti didattici dei corsi di studio	pag. 17
Art. 28 - Valutazione	pag. 17
Art. 29 - Proposte di attivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studio	pag. 18
Art. 30 - Programmazione didattica	pag. 19

Art. 31 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari	pag. 19
Art. 32 - Coordinamento delle attività didattiche	pag. 19
Art. 33 - Verifica dei risultati delle attività formative	pag. 19
Art. 34 - Forme didattiche e attribuzione dei compiti didattici	pag. 20
Art. 35 - Corsi d'insegnamento	pag. 20
Art. 36 - Tirocini	pag. 21
Art. 37 - Ammissione ai corsi di studio	pag. 21
Art. 38 - Accertamento della preparazione degli studenti	pag. 22
Art. 39 - Ammissione agli esami di profitto	pag. 22
Art. 40 - Commissione degli esami di profitto	pag. 23
Art. 41 - Accertamento della preparazione iniziale	pag. 23
Art. 42 - Prova finale di tesi	pag. 23
Art. 43 - Nucleo di Valutazione	pag. 25
Art. 44 - Attività di orientamento e tutorato	pag. 25
Art. 45 - Ufficio Erasmus e Ufficio Relazioni Internazionali	pag. 26
Art. 46 - Rilascio dei Diplomi accademici	pag. 26
Art. 47 - Rilascio di titoli congiunti	pag. 26
Art. 48 - Certificazioni dei titoli di studio	pag. 26

TITOLO V - STUDENTI

Art. 49 - Rapporto formativo	pag. 27
Art. 50 - Immatricolazioni	pag. 27
Art. 51 - Iscrizioni e libretti accademici personali	pag. 27
Art. 52 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero	pag. 28
Art. 53 - Iscrizione ad altro Corso	pag. 28
Art. 54 - Frequenza a singole attività formative	pag. 28
Art. 55 - Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive	pag. 29
Art. 56 - Periodi di studio all'estero	pag. 29
Art. 57 - Sanzioni disciplinari	pag. 30
Art. 58 - Trasferimento ad altre Accademie	pag. 30
Art. 59 - Trasferimenti da altre Accademie	pag. 30
Art. 60 - Passaggi di corso	pag. 31
Art. 61 - Riconoscimento degli studi pregressi	pag. 31
Art. 62 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi	pag. 31
Art. 63 - Rinuncia agli studi	pag. 32
Art. 64 - Decadenza della qualifica di studente	pag. 32
Art. 65 - Cessazione della qualifica di studente	pag. 32
Art. 66 - Diritto allo studio	pag. 33
Art. 67 - Studenti diversamente abili e riduzione dello svantaggio bio-psico-sociale	pag. 33

TITOLO VI - PATRIMONIO

Art. 68 - Patrimonio o Fondo dei Beni culturali	pag. 33
---	---------

TITOLO VII - COMUNICAZIONE e PUBBLICITA'

Art. 69 - Comunicazione e pubblicità	pag. 34
--------------------------------------	---------

TITOLO VIII - ATTIVITA' di PRODUZIONE ARTISTICA e di RICERCA

Art. 70 - Attività culturali	pag. 34
Art. 71 - Pubblicazioni	pag. 34

TITOLO IX - NORME FINALI e TRANSITORIE

Art. 72 - Norme finali e transitorie	pag. 34
--------------------------------------	---------

ALLEGATO A

	pag. 35
--	---------

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

per “Ministro”: il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica;

per “Ministero” o “MIUR”: il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica;

per “Accademia” o “Istituzione”: l’Accademia di Belle Arti di Roma;

per “CNAM”: il Consiglio Nazionale per l’Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

per “CA”: il Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Roma;

per “CdA”: il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma;

per “Collegio dei professori”: il Collegio di tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto dell’Accademia di Belle Arti di Roma;

per “Legge”: la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata e integrata dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268 e successive modifiche o integrazioni;

per “Decreti Ministeriali”: il D.M. n.89 del 3.7.2009 e n.123 del 30. 9. 2009;

per “Decreti del Presidente della Repubblica”: il D.P.R. n° 212 del 28 luglio 2005 e il D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003;

per “Statuto”: lo Statuto dell’Accademia di belle Arti di Roma, approvato con Decreto Direttoriale MIUR AFAM del 21.07.2004, n.228 e successive modifiche e integrazioni;

per “Regolamenti”: i Regolamenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, adottati ai sensi dei Decreti del Presidente della Repubblica;

per “Ordinamento didattico” di un corso di studio: l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all’estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;

per “Settori artistici scientifico-disciplinari”: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n.89 del 3.7.2009;

per “Area disciplinare”: l’insieme di settori artistici scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

per “Titoli di studio”: i diplomi che si possono conseguire presso l’Accademia di Belle Arti di Roma come individuati nell’art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;

per “Dipartimento”: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti.

per “Scuola”: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee.

per “corsi di studio”: i corsi di diploma attivati all’interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di I livello, di diploma accademico di II livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master come individuati nell’art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;

per “credito formativo accademico”, di seguito CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

per “obbiettivi formativi”: l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale e al quale è finalizzato il corso di studio;

per “curriculum”: l’insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche, specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

per “debito formativo”: la mancanza dei specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio;

per “attività formativa”: ogni attività organizzata o prevista dall’Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti riferita, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai

seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento, ai tirocini, stage, progetti, cantieri, tesi, mostre e spettacoli;

per "Manifesto degli studi": il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio istituiti e attivati dall'Accademia;

per "Organi di riferimento": gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento;

Art. 2 - Finalità

Il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Roma detta norme nelle materie di cui all'articolo precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale docente stabilito dal CCNL;

disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 508/1999;

definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;

detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;

disciplina la carriera accademica degli studenti;

TITOLO I - OFFERTA DIDATTICA

Art. 3 - Offerta formativa

L'Offerta formativa dell'Accademia di Belle Arti di Roma è parte integrante del presente Regolamento didattico. L'Offerta formativa e i relativi Ordinamenti didattici di ciascun corso di studi sono contenuti nell'Allegato A. L'Accademia organizza ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005 e dell'art. 1 dello Statuto, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale:

- corsi di diploma accademico di I livello;
- corsi di diploma accademico di II livello;
- corsi di diploma accademico quinquennale a ciclo unico;
- corsi di specializzazione;
- corsi di Formazione alla ricerca (il titolo finale è equiparato al Dottorato di ricerca universitario);
- Master accademici;
- Corsi abilitanti all'insegnamento nella scuola per le classi di abilitazione di propria competenza;

L'Accademia può organizzare, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi, anche in collaborazione o convenzione con Università o Dipartimenti Universitari, al termine dei quali è rilasciato un attestato:

- Scuola libera del nudo;
- corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento per la formazione esterna, compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti di scuola primaria e secondaria;
- ogni altro corso o attività volti a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive;

- stage e seminari, corsi e laboratori per l'educazione permanente, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
- corsi estivi;
- corsi intensivi e di orientamento per studenti.

L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente:

- corsi di aggiornamento del personale docente e tecnico amministrativo;
- corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.

Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 4 - Titoli rilasciati dall'Accademia

Oltre ai titoli rilasciati al termine di corsi di diploma di cui al precedente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare titoli anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 - Ammissione ai Corsi di studio

I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici.

Art. 6 - Corso di Diploma Accademico di I livello

Il Corso di Diploma Accademico di I livello ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico - culturali e di contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l'accesso ai corsi di studio di II livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.

Fatti salvi gli insegnamenti del Vecchio Ordinamento, ove previsti, l'ordinamento didattico di ciascun corso è proposto, entro i limiti della normativa vigente, e nel rispetto delle deliberazioni nel merito del CA, dalle Scuole all'interno delle strutture dipartimentali e approvato dal CA.

Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti nel rispetto degli accordi internazionali.

Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi. La durata normale del Corso è di tre anni.

Ove si preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata a una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.

Dai singoli Regolamenti dei Corsi di Diploma Accademico, ai sensi del precedente art. 5, possono essere richiesti altri requisiti formativi e culturali per l'accesso e possono essere previste modalità perché lo studente possa provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.

Le attività previste allo scopo dell'assolvimento del debito formativo degli studenti sono svolte dai docenti, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale.

Art. 7 - Corso di Diploma Accademico di II livello

Il Corso di Diploma Accademico di II livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

L'ordinamento didattico di ciascun corso è proposto dalle Scuole all'interno delle strutture dipartimentali e approvato dal CA. La durata del Corso di Diploma Accademico di II livello è di due anni per un totale di 120 crediti formativi.

Per essere ammessi occorre essere in possesso del diploma Accademico di I livello conseguito nella medesima Scuola o in un diploma Accademico di primo livello conseguito in una Scuola affine, o di Laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma accademico di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi internazionali e comunque come previsto da ciascun regolamento di Corso.

I regolamenti possono prevedere l'ammissione ai Corsi con il riconoscimento sia di eventuali crediti acquisiti, oltre quelli necessari al conseguimento del Diploma Accademico di II livello, sia di un debito formativo da parte dello studente, indicando i crediti necessari per colmare il debito formativo da assolvere entro una data stabilita dai regolamenti del corso. I crediti formativi sono riconosciuti sulla base di criteri contenuti in un apposito regolamento deliberato dal CA.

Il riconoscimento dei crediti formativi per studenti in possesso di Laurea o Laurea Magistrale è altresì disciplinato dall'apposito regolamento indicante i criteri generali, deliberati dal CA.

L'assolvimento di tale debito da parte dello studente potrà avvenire concordando con il Referente del Corso specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio degli esami di profitto.

Art. 8 - Corso di Diploma Accademico di specializzazione

Il Corso di diploma Accademico di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze, competenze e abilità professionali elevate ed eccellenza per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività in ambiti specifici.

Un corso di specializzazione è proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- la denominazione;
- gli obiettivi formativi specifici;
- il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
- le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

Gli Ordinamenti dei Corsi di studio e i rispettivi decreti ministeriali definiscono i requisiti di ammissione, la durata del corso, nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione.

L'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione è proposto dalle Scuole all'interno delle strutture dipartimentali o dal CA, approvato dal CA, e ratificato dal Ministero sentito il CNAM.

Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma accademico di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura didattica nel rispetto degli accordi internazionali.

L'ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando su indicazione della Scuola.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di 3 docenti designati dalla Scuola competente e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.

Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito 180 CFA, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto artistico laboratoriale o progettuale, sotto forma di produzione e/o saggio grafico - scrittografico che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative e progettuali connesse alla specifica del corso.

Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di Scuola competente.

Il Consiglio di Corso è organo del corso di specializzazione ed è istituito presso le Scuole competenti.

Il Referente ha la responsabilità del funzionamento del corso, è eletto dal Consiglio di Scuola fra i professori di ruolo, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per non più di una volta consecutivamente.

Convoca il Consiglio di Corso e lo presiede; presenta annualmente al Consiglio di Scuola e al CA la relazione sul funzionamento del corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.

Il Consiglio di Corso è composto da tutti i docenti afferenti al corso cui sono affidati compiti e attività didattiche e dalla rappresentanza di uno studente designato dagli studenti iscritti al corso.

Il Consiglio di Corso di specializzazione:

- programma e coordina le attività d'insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del diploma finale;
- designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo;
- all'inizio di ogni anno, per ripartire le attività e i compiti dei docenti, fornisce un piano alla Scuola che il CA delibera;
- avanza proposte al Consiglio di Scuola in merito all'attivazione di insegnamenti previsti nell'ordinamento didattico del corso,
- propone al Consiglio di Scuola l'impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d'insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del dipartimento;
- approva i piani di studio e le attività degli studenti dandone comunicazione al Consiglio di Scuola;
- riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne, anche straniere.

Art. 9 - Corsi di Diploma di Formazione alla ricerca (Dottorato di Ricerca)

I Corsi di Formazione alla ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per programmare, dirigere e svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Il Dipartimento propone l'istituzione dei Corsi di Formazione alla ricerca e coordina le attività di ricerca. Il titolo finale è equiparato al Dottorato di ricerca universitario. L'Accademia istituisce, previa approvazione ministeriale, Scuole di Formazione alla Ricerca (di seguito Scuole), della durata non inferiore a tre anni, su proposta delle Strutture didattiche, sentito il parere del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione, con delibera del CdA. Nelle more dell'istituzione delle Scuole di Formazione alla Ricerca, L'Accademia istituisce i Corsi di Formazione alla ricerca nei singoli Dipartimenti e nelle Scuole che li attivano, li dirigono e li coordinano, individuando anche i docenti supervisor dei diversi Corsi. Il Regolamento dei Corsi di Formazione alla ricerca è approvato dal CA su proposta dei singoli Dipartimenti. I Corsi di Formazione alla ricerca aventi sede amministrativa nell'Accademia possono essere istituiti anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello, italiane

e straniere, mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. L'Accademia può inoltre sottoscrivere accordi di cooperazione internazionale e attivare co-tutela di tesi con enti di ricerca o università straniere.

Per essere ammessi a un Corso di Formazione alla ricerca occorre essere in possesso del Diploma Accademico di II livello o della Laurea magistrale o di Diplomi accademici o di Laurea conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione della Leggi di Riforma n. 508/99 e n. 509/99.

L'accesso ai Corsi di Formazione alla ricerca è subordinato al superamento di una prova di ammissione disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento del Corso di Formazione alla ricerca.

Il numero di diplomati da ammettere a ciascun Corso di Formazione alla ricerca e l'ammontare e il numero delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del CA e del CdA.

Il Regolamento di Corso disciplina la denominazione del Corso, la sua articolazione didattica, comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula.

La durata del Corso non può essere inferiore a tre anni.

Parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso Formazione alla Ricerca può essere svolta anche all'estero, presso Accademie estere, Università o istituti equiparati, anche nell'ambito di eventuali programmi europei e internazionali di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.

I corsi sono attivati per 3 anni accademici e possono essere rinnovati per i successivi cicli triennali, previa valutazione positiva del CA, del Nucleo di Valutazione e del CdA. Qualora siano modificati nella struttura e nell'offerta formativa, i corsi devono essere nuovamente sottoposti all'approvazione da parte del Ministero.

Le strutture didattiche di competenza propongono annualmente al CA, con delibera motivata, l'istituzione di corsi di formazione alla ricerca. Ogni proposta deve contenere:

- il tema della ricerca definito all'interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MIUR;
- le finalità e le modalità di svolgimento del corso, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;
- i requisiti di accesso al corso;
- le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorzarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
- eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
- la composizione del Consiglio di corso di formazione alla ricerca artistica in cui siano presenti almeno 3 docenti.
- una denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi accademici;
- disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei corsisti documentate in apposito piano finanziario;
- un Direttore responsabile dell'organizzazione complessiva;
- un Coordinatore per ciascun percorso formativo eventualmente attivato;
- programmi di attività didattiche e scientifiche, articolati in 60 crediti formativi per ciascun anno di corso, che possono essere attribuiti a seguito della proficua frequenza a lezioni e seminari, attività di laboratorio, presentazione di lavori (mostre, saggi, progetti), stesura della tesi e ad altre attività formative.
- numero minimo di ammissibili a ciascun corso;
- una dotazione minima di borse di studio, acquisita anche attraverso finanziamenti esterni, non inferiore a due per ciascun ciclo, salvo diversa disposizione del CA;
- la presenza di un numero di docenti di riferimento proporzionato a quello dei corsisti presenti, con documentata produzione artistica e/o scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento dei corsi;

- la collaborazione documentata e riconosciuta con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- capacità di proiezione internazionale, supportata da accordi con Enti di Ricerca e Università europee ed extraeuropee che prevedano di norma lo svolgimento di parti del percorso formativo in più sedi e il riconoscimento dei crediti acquisiti;

È possibile l'articolazione in percorsi formativi diversificati (sezioni), in relazione alle diverse tematiche trattate, tali da garantire aggregazioni di competenze, strutture e risorse nel rispetto dell'unitarietà degli obiettivi formativi del corso di formazione alla ricerca e con l'intento di promuovere la massima integrazione possibile, sia nei programmi didattici sia nei progetti di ricerca, tra le varie sezioni.

Un Consiglio di Scuola di formazione alla ricerca è composto dai docenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma e da docenti ed esperti esterni delle aree scientifiche di riferimento dei corsi, anche appartenenti a Enti e Istituzioni diverse.

La prova finale consiste in un progetto di ricerca originale concordato con il Coordinatore del percorso formativo di ricerca e realizzato sotto forma di saggio teorico e/o grafico, scrittografico, multimediale. Il progetto è discusso pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso.

I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso.

Il Coordinatore del corso di formazione, scelto tra i docenti dell'Istituzione, ha il compito di:

- coordinare l'attività di ricerca dei dottorandi;
- convocare il consiglio di corso e presiederlo;
- comunicare al Direttore dell'Accademia le deliberazioni assunte dal Consiglio di corso;
- autorizzare i corsisti a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell'attività programmata;
- redigere la relazione finale sull'andamento del corso di formazione a conclusione del corso
- attestare la partecipazione dei dottorandi alle attività previste dal Consiglio del corso.

Il Consiglio di Corso, formato da tutti i docenti che operano sul corso medesimo, ha il compito di:

- Definire articolatamente i curricula dei corsisti tramite l'approvazione del progetto di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;
- Organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;
- Relazionare periodicamente sull'avanzamento delle attività di ricerca di ciascun corsista verificandone la maturazione nell'ambito artistico, scientifico e metodologico;
- Promuovere le collaborazioni con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca;
- Proporre relazioni e convenzioni con Università, Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di formazione, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;
- Approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai corsisti per l'ammissione agli anni successivi;
- Deliberare eventuali motivate esclusioni dal proseguimento del corso.

Art. 10 - Corsi di Diploma di Perfezionamento o Master Accademico

Il Corso di perfezionamento o Master risponde a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento e di educazione permanente. La durata non può essere inferiore a un'annualità (60 CFA).

L'Accademia, secondo le normative vigenti, può attivare Master di I livello, destinati a studenti in possesso di Diploma Accademico di I livello, laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master

di II livello destinati a studenti in possesso di Diploma Accademico di II livello, Laurea Magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.

I Master possono essere istituiti anche in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera dell'organo di gestione dell'Accademia.

I corsi di Master Accademico sono istituiti, previa approvazione dal CA, su proposta delle strutture didattiche di riferimento.

- L'attivazione del Master e il relativo decreto direttoriale di Accademia devono indicare:
- l'ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative con relativi CFA;
- la durata e il periodo di svolgimento del master, che non può essere inferiore a 400 ore;
- il numero massimo di partecipanti;
- le modalità di accesso dei partecipanti;
- l'ammontare delle quote di iscrizione;
- la sede di svolgimento, che può essere anche diversa da quella dell'Accademia;
- le modalità della prova finale.

La proposta didattica dopo l'approvazione degli organi, sarà trasmessa al Miur per la verifica di congruità. Per conseguire il diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del master.

La prova finale del Master è definita dagli ordinamenti didattici del corso e prevede discussione pubblica davanti ad una commissione nominata dal Direttore dell'Accademia.

Il corso è seguito da un Coordinatore del Master che vigila sul suo corretto funzionamento, ha responsabilità dell'andamento e della conclusione del corso, e presenta al CA la relazione finale sui risultati conseguiti;

Il Consiglio di Master è composto dai docenti che assolvono alla funzione didattica nell'ambito del corso. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

Art. 11 - Scuola Libera del Nudo

Presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, in ossequio alla propria tradizione storica, nell'ambito della formazione permanente e ricorrente, è attiva una Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, avente per fine l'apprendimento e la libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo altri insegnamenti, così come definito nell'allegato ordinamento didattico per un complessivo numero di 60 CFA (Allegato 2).

La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale.

L'iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici è deliberata dal Consiglio Accademico e pubblicata sul Manifesto degli Studi, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili.

La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di frequenza.

Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura prevista da specifica delibera del Consiglio d'Amministrazione; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio.

Art. 12 - Corsi di aggiornamento e formazione permanente e ricorrente

I corsi hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici, didattici e professionali. Per l'ammissione ai corsi è previsto il possesso del Diploma accademico o Laurea di I o II livello e quinquennale a ciclo unico.

Un corso di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e ricorrente è proposto dalle strutture didattiche interessate sulla base di un progetto ove siano definiti:

- denominazione, durata e obiettivi formativi specifici del corso;
- il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e le prospettive di sbocco professionale;
- le dimensioni della potenziale domanda di iscrizioni e numero massimo dei partecipanti;
- le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili;
- le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
- il piano di fattibilità.

I corsi sono organizzati e seguiti dal Responsabile del corso, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso e ha la responsabilità di coordinamento delle attività formative e di tirocinio dell'eventuale gruppo di lavoro e presenta al CA la relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

Svolgono insegnamento nel corso di perfezionamento i professori di ruolo, i docenti a contratto ed esperti di comprovata qualificazione nell'ambito disciplinare.

Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del corso si provvede con introiti derivati dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti, istituzioni, imprese esterne pubbliche e private anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

A conclusione del corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

La carriera accademica degli iscritti ai corsi di perfezionamento aggiornamento e formazione permanente e ricorrente è disciplinata dalle regole fissate nel presente Regolamento, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli studi.

Art. 13 - Corsi di orientamento

L'Accademia di Belle Arti di Roma, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento, riservati agli studenti iscritti all'ultimo triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.

Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o altre iniziative di carattere didattico-culturale, in collaborazione col servizio di orientamento e tutorato dell'Accademia, possono organizzare giornate di orientamento riservate agli studenti già iscritti in Accademia, al fine di fornire un adeguato livello di informazione necessaria per la definizione del percorso formativo.

Ove se ne ravvisi la necessità, l'Accademia può organizzare, come da Art. 7 del D.P.R. 212/2005, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 14 - Attività formative autogestite dagli studenti

In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il CA e il CdA per quanto di loro competenza:

- autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività, alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- concedono contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale, ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica e occasioni di arricchimento culturale, previo pubblico bando a norma di legge.

All'inizio di ogni anno accademico, i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al CA per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.

Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'Accademia.

Non è consentito lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti all'interno dei locali dell'Accademia senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

Art. 15 - Corsi di formazione, attività seminariali, workshop e stage

L'Accademia ha facoltà di organizzare stage, workshop e seminari in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti e istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale e internazionale.

L'Accademia, anche in regime "conto terzi", in base alla normativa vigente, ha la facoltà di organizzare le suddette attività su richiesta di enti e istituzioni.

L'attuazione dei corsi è deliberata dal CA e prevede:

- durata del corso, dello stage o del workshop;
- numero minimo e massimo di partecipanti;
- quote di iscrizione;
- sede e periodo di svolgimento;
- coordinatore;
- eventuali borse di studio.

Le attività di cui al comma 2 possono essere finanziate da soggetti esterni e saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista "attività conto terzi".

Art. 16 - Attività di tirocinio

L'Accademia di Belle Arti di Roma avvia attività di tirocinio negli ambiti formativi di propria competenza tramite specifiche convenzioni.

Per lo svolgimento di dette attività, le strutture didattiche definiranno:

- criteri e validità dei tirocini;
- modalità di iscrizione ai tirocini;
- criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- le modalità di rilascio dell'attestato di partecipazione.

Art. 17 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero

I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso Istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall'Accademia di Belle Arti di Roma sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE e di RICERCA

Art. 18 - Strutture didattiche e di ricerca

Sono strutture didattiche o dipartimentali e di ricerca dell'Accademia:

- i Dipartimenti stabiliti dal D.P.R. n. 212/2005 e D.M. 30 settembre 2009 n. 123 in cui confluiscono le Scuole;
- le Scuole con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di I livello, II livello, Corsi di Diploma Accademico di Specializzazione, Corsi di Diploma di Formazione alla ricerca, Corsi di Diploma di perfezionamento o Master;

Le modalità di istituzione e funzionamento nonché gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento e dai rispettivi regolamenti interni.

Le Scuole e i Dipartimenti sono strutture di supporto all'attività didattica del singolo docente, il quale deve essere agevolato e coadiuvato dalle stesse, nel rispetto della libertà d'insegnamento.

Non è consentito ricoprire contemporaneamente cariche degli organi di governo e delle strutture didattiche, e qualora si fosse eletti in entrambe è necessario optare per una delle due.

I Corsi di studio istituiti presso le Scuole sono quelli contenuti negli allegati al presente Regolamento.

Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi regolamenti.

Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal CA, sentite le Strutture didattiche di riferimento.

Art. 19 - Organi delle strutture didattiche e di ricerca

Gli organi dell'Accademia e le rispettive competenze sono definiti dallo Statuto e dal presente Regolamento. L'Accademia si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.

1. Dipartimento.

Il Dipartimento è la struttura organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole a esso afferenti, in cui confluiscono professori dell'Accademia con incarico a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto. I Dipartimenti sono istituiti con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del CA e parere conforme del CdA.

Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno.

E' possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- Promuove l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scuole ad esso afferenti;

- Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del CA e in base alle risorse disponibili;
- Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
- Propone, su indicazione delle Scuole, l'istituzione di Corsi di specializzazione, di Formazione alla ricerca artistica (dottorato) e di Perfezionamento o Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
- Coordinandosi con le Scuole avanza al CA e al CdA richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
- A supporto delle necessità espresse dalle Scuole articola le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al CA che delibera in materia.

Ogni docente sceglie autonomamente, nel rispetto della specificità delle Scuole e dei corsi di diploma in esso ricompresi, il Dipartimento cui afferire, presentando regolare richiesta. La mancata afferenza da parte del docente comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del CA.

Sono organi del Dipartimento:

Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio di Dipartimento. È eletto dai professori afferenti al Dipartimento medesimo ed è nominato con decreto direttoriale. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Coordinatore può assentarsi fino a un massimo di tre volte nell'arco dell'anno accademico pena la decadenza e può, in questi casi, designare fra i componenti del consiglio un sostituto.

Il Consiglio di Dipartimento è formato dai Coordinatori di Scuola che fanno capo al Dipartimento e deve riunirsi almeno 6 volte l'anno.

2. Scuola.

Le Scuole hanno la responsabilità del coordinamento didattico e del funzionamento dei diversi Corsi di diploma ad esse afferenti. Ciascuna scuola può comprendere uno o più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti, obiettivi formativi e sbocchi lavorativi.

Le Scuole propongono l'attivazione e gli ordinamenti didattici di ciascun corso e li sottopongono all'approvazione del CA e alla verifica del Ministero.

Le Scuole sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i professori, a tempo indeterminato, a tempo determinato afferenti alla Scuola e a contratto e da una rappresentanza di due studenti iscritti ai corsi di diploma ricompresi nella Scuola.

I Consigli di Scuola sono presieduti da un Responsabile eletto tra i professori di ruolo per un periodo di 3 anni rinnovabile una sola volta consecutivamente. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori di ruolo a tempo indeterminato, dai professori a tempo determinato e dai professori a contratto. La nomina del responsabile è ratificata dal Direttore.

La Scuola ha facoltà di istituire Consigli di corso di I e/o II livello le cui funzioni sono disciplinate dai Regolamenti di Scuola e approvati dal Consiglio Accademico.

Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma può essere designato un Referente di Corso scelto tra i docenti del Corso. La nomina è ratificata dal Direttore.

TITOLO III - CONSEGUIMENTO dei DIPLOMI

Art. 20 - Conseguimento del diploma accademico di I livello

Per conseguire il diploma accademico di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dall'Ordinamento di Corso.

Art. 21 - Conseguimento del diploma di II livello

Per conseguire il diploma accademico di II livello lo studente deve acquisire 120 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dall'Ordinamento di Corso.

Art. 22 - Prove finali

Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale.

Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

Le commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate con decreto del Direttore e composte da almeno tre docenti.

Il Presidente della commissione deve essere un docente afferente alla Scuola in cui il corso di diploma è ricompreso. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.

La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale è assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il relatore della prova finale può assegnare fino a un massimo di quattro punti. Il Presidente e il terzo membro possono assegnare fino a un massimo di tre punti ciascuno. La lode può essere attribuita solo a fronte di ulteriori tre punti a disposizione della commissione che devono essere ricompresi all'interno del punteggio massimo attribuibile secondo quanto stabilito dall'art. 42 del presente Regolamento.

Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico.

Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA

Art. 23 - Figure professionali e profili utili per l'organizzazione didattica

Sono figure utili per l'organizzazione della didattica per l'offerta formativa e la ricerca dell'Accademia:

- docenti di I fascia a tempo determinato e indeterminato;
- docenti di II fascia a tempo determinato e indeterminato;
- docenti a contratto;
- tecnici di laboratorio;
- tutor;
- cultori della materia.

Art. 24 - Manifesto degli studi

Il Manifesto degli studi è il documento annuale che comprende l'Offerta Formativa dell'Accademia.

- Entro il 30 luglio di ogni anno il CA e, per quanto di sua competenza, e il CdA, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
- Il piano annuale di ciascun corso di studio;
- Le modalità di accesso degli studenti;
- Le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- I termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
- I termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- L'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

Il Manifesto annuale degli studi è pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio orientamento e tutorato e per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A.

Art. 25 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base di CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente in base alla normativa vigente. Per CFA si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività formative e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005.

Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è fissato dalla normativa in vigore.

La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno.

L'Accademia può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità pertinenti a specifiche discipline previste nel percorso formativo dello studente, anche se maturate in Istituti diversi dall'Accademia, se opportunamente documentate e secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici di Dipartimenti, Scuole o Corsi.

Art. 26 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Gli ordinamenti didattici dei Corsi di I e II livello sono contenuti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio definiti ai sensi dell'art. 5 DPR 212/2005 determinano l'Offerta Formativa complessiva dell'Accademia, e in particolare specificano:

- la denominazione del corso di studio;
- la scuola e il dipartimento di appartenenza;
- gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- i curricula in cui è eventualmente articolato il corso;
- le eventuali regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi a formazione di base, attività caratterizzanti, attività affini e integrative, attività autonomamente scelte dagli studenti;

- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi di specializzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

Art. 27 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di Diploma Accademico di I e II livello, dei Corsi di Specializzazione, dei Corsi di formazione alla ricerca o Dottorato, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento e, comunque, di ogni iniziativa formativa dell'Accademia.

Il regolamento didattico del corso di studio è proposto dalla Scuola competente ed è approvato dal CA e, per quanto di competenza, dal CdA.

Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:

- l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa;
- il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- il numero dei crediti formativi assegnati;
- gli obiettivi formativi specifici;
- l'eventuale articolazione in moduli;
- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- la denominazione e la struttura dei curricula offerti agli studenti;
- le regole sugli obblighi della frequenza.

Art. 28 - Valutazione

Il Nucleo di valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica mediante:

- la rilevazione in forma anonima dei giudizi dei singoli studenti sui singoli insegnamenti, effettuata in via telematica tramite ente preposto, dei giudizi dei singoli studenti sui singoli insegnamenti;
- l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.

Tali verifiche sono espone nella relazione annuale redatta dal Nucleo, come da art.10 del DPR.132/03 e pubblicate all'albo dell'istituto per via telematica, nonché distribuite alle strutture didattiche.

Art. 29 - Proposte di attivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studio

L'Accademia può proporre l'attivazione e la modifica di Corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti dandone comunicazione al Ministero per l'approvazione.

La richiesta di attivazione di una nuova Scuola è proposta dal Consiglio di Scuola e deliberata dal CA e approvata dal Ministero.

L'istituzione di un nuovo Corso di studio di I livello o II livello avviene su proposta di una Scuola, deliberata dal CA e approvata dal MIUR AFAM.

L'organo proponente deve stilare il progetto e il relativo Ordinamento didattico, in cui si definiscono in particolare:

- La denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici la Scuola e Dipartimento di afferenza;
- L'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
- La tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- Eventuali modalità di accesso dei partecipanti, il numero massimo o minimo di iscritti previsto;
- Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- La sede di svolgimento del corso;
- Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e disponibili;
- Il piano di fattibilità finanziario, ovvero l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
- L'attivazione o la modifica di un corso di studi, entra in vigore dal momento in cui è approvata dal Ministero, e parte dal successivo A.A.

Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso:

- rispondenza a giustificate esigenze artistiche, scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
- sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.

I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Accademia (Corsi di studio interScuole) o convenzioni tra altre Accademie o Università (Corsi di Studio interuniversitari). I relativi regolamenti determinano le particolari norme organizzative che regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono a un'Istituzione convenzionata l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o convenzioni.

Art. 30 - Programmazione didattica

Ai sensi dello Statuto, il CA è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione annuale del Manifesto degli studi dell'Accademia di Belle Arti di Roma, sentito il Collegio dei professori. Per la programmazione didattica annuale in riferimento alle attività e a motivate proposte, al fine di predisporre entro i tempi necessari all'avvio il Manifesto degli studi, il CA si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- piano di copertura degli insegnamenti;
- piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali se previste dagli ordinamenti didattici.

Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal CA in corso d'anno, in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 31 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.

Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente saranno indicati l'orario di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica istituzionale. In prima applicazione il piano è approvato dal CA, quindi pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'Anno Accademico ed è un Ordine di servizio immediatamente esecutivo e definitivo.

Art. 32 - Coordinamento delle attività didattiche

Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio è curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine il Consiglio di Scuola o di corso si riunisce entro il 30 giugno di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una Scuola compete all'organo collegiale della Scuola medesima.

Nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il CA potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai responsabili delle strutture didattiche.

Art. 33 - Verifica dei risultati delle attività formative

L'Accademia di Belle Arti di Roma si adopera per perseguire i più alti livelli formativi dei corsi e il loro conseguimento entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti garantendo la soddisfacente corrispondenza fra crediti formativi assegnati ai vari insegnamenti e programmi svolti.

I Consigli di Scuola e di Corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative considerando anche la relazione annuale redatta dal nucleo di Valutazione.

Art. 34 - Forme didattiche e attribuzione dei compiti didattici

Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti di Roma possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, comprese forme sperimentali di didattica ritenute opportune dal singolo docente e nel rispetto della libertà di insegnamento e in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teoriche o laboratoriali, di corsi e moduli e di altre forme didattiche anche congiunte, nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Sono da considerare parte integrante dell'attività didattica frontale di ciascun docente e rientrano pertanto nel monte orario di servizio le ore effettuate e documentate con modalità deliberate dal CA nello svolgimento di:

- Attività di supporto alla ricerca e all'elaborazione della tesi;
- Attività di tutoraggio e orientamento;
- Visite guidate in sedi museali e gallerie pubbliche e private e Viaggi didattici;

Sono riconosciute come attività formative, oltre alle lezioni frontali, e possono essere considerate nel computo del monte ore annuale d'insegnamento anche i seminari, gli incontri, le conferenze, i cantieri, gli allestimenti, e ogni attività organizzata dall'Accademia e altre attività formative o orientative approvate e organizzate dalle strutture didattiche di riferimento in rappresentanza dell'Accademia.

Art. 35 - Corsi d'insegnamento

I corsi d'insegnamento, di base, caratterizzanti e affini o integrativi, sono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.

Le strutture didattiche di riferimento hanno il compito di indicare gli incarichi che esulino dalle discipline di titolarità da affidare ai docenti in organico, mediante valutazione comparativa dei titoli, presentazione di un programma didattico specifico, corredato da una bibliografia. L'affidamento degli incarichi è subordinato a criteri stabiliti dal CA.

L'elenco degli insegnamenti disponibili prima e la graduatoria interna poi devono essere pubblicate sul sito dell'istituzione. Qualora all'interno dell'Istituzione non sia possibile reperire le specifiche professionalità, gli insegnamenti devono essere affidati a personale esterno reclutato secondo procedure di selezione pubbliche.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in più moduli, a cura dello stesso docente o di docenti diversi, costituendo così corsi integrati. Per quanto non specificato, si rinvia alla sezione del CCNL vigente del personale docente.

Le esercitazioni rappresentano momenti necessari di formazione dello studente svolti dietro la diretta supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra figura preposta al ruolo.

Art. 36 - Tirocini

Il tirocinio, nel rispetto degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma, rappresenta un segmento formativo del percorso di studio, e consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente, da svolgersi presso un istituto di ricerca, o in una struttura produttiva o professionale esterna all'Accademia.

Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di una convenzione tra l'Accademia e la struttura proposta e lo studente sarà seguito nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.

La durata del tirocinio, non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi è definita dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio.

Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso e del tutoraggio, il docente tutor, gli obblighi del tirocinante, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore, previa delibera del CdA.

Art. 37 - Ammissione ai corsi di studio

I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti di Roma sono ad accesso programmato.

L'ammissione ai corsi ad accesso programmato può prevedere una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione a tali corsi è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo avviso almeno 30 giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi allo svolgimento delle prove.

Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e TA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal CA, sentito il Consiglio di Amministrazione sulla base di relazioni tecniche predisposte dalle strutture didattiche competenti, e dalla normativa vigente che evidenzieranno i seguenti elementi:

- disponibilità di professori di ruolo di I e II fascia;
- disponibilità di aule e laboratori;
- monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 anni;
- monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 anni;
- possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.

Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dai Consigli di Scuola. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.

I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è designata dal Direttore. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale. La commissione di esame è tenuta ad accertare l'identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. I Consigli di Scuola sono tenuti a fornire informazioni dettagliate sulla tipologia delle prove di ammissione, pubblicate sul sito dell'Istituto almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso pedagogico obbligatorio entro il I anno accademico.

Sessioni straordinarie di ammissione possono essere deliberate dal CA o disposte d'urgenza dal Direttore con motivato provvedimento.

Art. 38 - Accertamento della preparazione degli studenti

L'accertamento della preparazione degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- prove di ammissione ai corsi di studio le cui modalità sono definite dagli ordinamenti dei Corsi;
- prove di profitto;
- eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni);
- esami di profitto;
- prove finali di tesi.

In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente sul registro, comunque all'inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti il numero delle prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

L'esito dell'accertamento del profitto individuale dello studente è espresso negli esami di profitto mediante la votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina sono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2 docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina o docente di materia affine in qualità di presidente e un docente della stessa materia o di materia affine, o un docente dell'Istituzione, designati dal Direttore dell'Accademia.

L'accertamento del profitto per i corsi di I e di II livello prevede 3 sessioni con, eventualmente e su richiesta del docente, più appelli d'esame per ciascuna sessione nel corso dell'A.A. approvate dal CA. Di norma le sessioni d'esame sono: estiva (giugno-luglio); autunnale (settembre-ottobre) invernale (febbraio-marzo). Nella stessa sessione, tra un appello e l'altro devono, di norma, trascorrere almeno 10 giorni. Appelli straordinari possono essere autorizzati di volta in volta dal CA dietro motivata proposta delle strutture didattiche.

La data di un appello di esame può essere variata solo per giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore e, dopo suo visto, alla segreteria didattica, alla Consulta studentesca mediante affissione all'albo e per via informatica, almeno una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.

Nel caso di prova scritta, i candidati devono essere informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Lo studente ha diritto d'accesso al verbale relativo alla propria prova d'esame previa regolare richiesta.

La sessione degli esami finali di profitto ha inizio di norma almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica, fatte salve diverse delibere del CA.

Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode a discrezione della commissione.

Art. 39 - Ammissione agli esami di profitto

Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- essere in regola con gli obblighi di frequenza.

Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo ai fini del conseguimento di una votazione migliore.

Eventuali biennalizzazioni dei corsi annuali, ove previsto dagli Ordinamenti Didattici, saranno concordate con il docente titolare del corso e finalizzate alla prova finale di Diploma.

Lo studente può sostenere nel corso dell'A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a insegnamenti che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale per insegnamenti già regolarmente frequentati. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

Per gli esami sostenuti con esito negativo lo studente può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo. Nel caso di esami su più annualità è sancito il principio della propedeuticità e quindi non si possono sostenere di norma più esami della stessa disciplina nel medesimo appello.

Art. 40 - Commissione degli esami di profitto

Gli esami finali di profitto di ogni disciplina sono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta da almeno 2 docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente designato dal Direttore dell'Accademia. Possono partecipare agli esami pur non facendo parte della commissione i cultori della materia, come da regolamento.

I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente.

La verbalizzazione dell'esito dell'esame è effettuata dal Presidente e dalla commissione che la sottoscrive. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto è trascritta sul verbale. Sul libretto personale dello studente l'esito è validato esclusivamente dal Presidente della commissione.

I componenti della commissione non devono avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado con gli esaminandi.

Art. 41 - Accertamento della preparazione iniziale

I Regolamenti didattici delle singole Scuole definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi di studio, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 42 - Prova finale di tesi

I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I e II livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Formazione alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dagli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Diploma approvati dal Ministro sentito il CNAM.

La prova finale di diploma deve consistere in un elaborato che attesti l'acquisizione di strumenti teorici, metodologici, tecnici e contenuti in linea con gli obiettivi formativi del Corso di Diploma e con le finalità delle specifiche discipline.

Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- aver frequentato il rispettivo corso di studio;
- aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;
- essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi;

Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda secondo modalità stabilite dalla Direzione entro i termini stabiliti dal CA e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della data di discussione delle tesi.

La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione composta da tre docenti, di una tesi di carattere teorico o progettuale che deve essere consegnata presso la segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore, su supporto digitale, completa della firma del professore relatore e dell'eventuale correlatore.

Il relatore della prova finale deve essere stato o essere al momento dell'assegnazione della tesi un professore di ruolo dell'Accademia o a contratto.

Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, presentandola in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva. Il correlatore può essere o un professore di ruolo o a contratto dell'Accademia o un esperto esterno previa accettazione del relatore di tesi.

Nello svolgimento dell'argomento di tesi, concordato con il relatore, lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale e il piano di lavoro concordati con il relatore ed eventuale correlatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il relatore a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della Scuola di riferimento, dando contestuale comunicazione al Direttore e alla Segreteria.

La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale è assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Potranno avere riconosciuto il punteggio di 110/110 e lode solo i candidati con un punteggio di ammissione pari a 103/110. La proposta di attribuzione della lode è avanzata alla commissione giudicatrice dal relatore. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110/110 e lode, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "dignità di pubblicazione" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al CA.

Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno 3 docenti compresi il relatore ed eventuale correlatore e sono nominate dal Direttore.

Le commissioni per i Diplomi di II livello a ciclo unico in Restauro sono composte come da normativa vigente.

Le commissioni relative alla prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica sono formate da tutti i docenti del corso. Il Presidente delle commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, anche esperti e ricercatori esterni.

La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale. Si considera superata la prova finale con il conseguimento di una votazione minima di 66/110. I verbali dell'esame finale di diploma, nei quali sono riportate le valutazioni dei professori relatori e della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

Art. 43 - Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione verifica l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati e deve:

- valutare i risultati complessivi dell'attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale;
- redigere una relazione annuale sull'attività e sul funzionamento dell'istituzione, sulla base dei criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM;

la relazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione per via telematica, nonché distribuita alle strutture didattiche competenti e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 44 - Attività di orientamento e tutorato

Ai sensi dello Statuto, l'Accademia organizza attività di orientamento e di tutorato.

L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente al suo interesse e vocazione, e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio. L'attività di orientamento è svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia in sinergia con le strutture didattiche e approvato dal CA. Il servizio è realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Direttore. Il piano può essere attuato in entrata con la collaborazione degli istituti d'istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e in uscita con attività di tirocinio e stage presso istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

- contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando nell'insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
- rimuovere gli ostacoli a una proficua attività di studio e un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

L'attività di tutorato è svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia in sinergia

con le strutture didattiche e approvato dal CA. Il servizio è realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo modalità di cui al precedente comma 2.

Annualmente il CA approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d'Istituto.

Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da personale tecnico-amministrativo e da allievi.

Art. 45 - Ufficio Erasmus e Ufficio Relazioni Internazionali

L'Accademia di Belle Arti di Roma ha attivato un Ufficio che favorisce gli scambi internazionali e partecipa al Programma Erasmus istituito dall'Unione Europea per la promozione e la reciproca conoscenza dei cittadini dei diversi Paesi membri dell'Unione Europea e l'integrazione dei vari sistemi accademici, universitari e di formazione. L'Ufficio Erasmus favorisce la possibilità che studenti e professori dell'Accademia trascorrono un periodo di studio, di ricerca artistica o di preparazione della tesi presso le Accademie/Università straniere con cui si sono stipulati accordi bilaterali.

L'Accademia di Belle Arti di Roma ha attivato un Ufficio per le Relazioni Internazionali che favorisce gli scambi extracomunitari e partecipa ai programmi governativi internazionali.

Per quanto riguarda i regolamenti e le modalità di accesso ai programmi di scambio si rimanda alla normativa nazionale vigente.

Art. 46 - Rilascio dei Diplomi accademici

I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle Arti di Roma sono rilasciati dal Direttore. Le pergamene rappresentative del titolo finale sono sottoscritte dal Direttore o da un suo delegato e dal Direttore amministrativo o suo delegato. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 47 - Rilascio di titoli congiunti

L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.

L'Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal C. di A. su parere favorevole del CA.

Art. 48 - Certificazioni dei titoli di studio

Al conseguimento del titolo di studio è rilasciato all'interessato il diploma accademico di I livello, di II livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca artistica e di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma, l'Accademia rilascia certificazione (Diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni

relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo compresi gli eventuali esami extracurricolari.

TITOLO V - STUDENTI

Art. 49 - Rapporto formativo

Con l'iscrizione dello studente e l'accettazione di essa da parte dell'Accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.

Art. 50 - Immatricolazioni

Le domande d'immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

La domanda d'immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal CdA e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Le domande d'immatricolazione presentate in ritardo possono essere accolte dal Direttore, previo pagamento di una indennità di mora, entro non oltre il 31 dicembre dell'anno di immatricolazione.

Art. 51 - Iscrizioni e libretti accademici personali

Negli anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro i termini prescritti. Il termine stabilito dal CA è pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma comporta il pagamento di un'indennità di mora secondo quanto stabilito dal CdA

Si definisce ‘fuori corso’ lo studente che al termine della durata normale dei corsi di studio, entro il termine della sessione invernale, non abbia conseguito il titolo e/o i CFA relativi.

Lo studente iscritto al terzo anno fuori corso è tenuto a corrispondere le tasse di iscrizione maggiorate del 20%;

Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nella domanda di iscrizione a tempo parziale lo studente deve indicare il numero di crediti che intende sostenere ogni anno, compresi tra un minimo di 20 ed un massimo di 40. L'Accademia sulla base del numero di crediti annuali concordati con lo studente determina la durata degli studi.

Lo studente iscritto a tempo parziale ha diritto ad una riduzione progressiva delle tasse previste contabilizzata sulla seconda rata, da un minimo del 10% al primo anno sino ad un massimo del 40% negli anni successivi.

Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

- documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- documento contenente il percorso didattico dello studente;
- documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.

Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi non può compiere alcun atto di carriera accademica.

Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 52 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

L'Accademia di Belle Arti di Roma applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e regolamenti vigenti, nonché nelle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di Dipartimento, Consigli di Scuola e Consigli di Corso e dei servizi competenti per gli scambi internazionali, ovvero l'Ufficio per le Relazioni Internazionali, il CA:

- determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni A.A. e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche;
- emana ogni altro provvedimento per attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

La domanda d'immatricolazione è accolta qualora la documentazione pervenuta e la dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, consentano l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello scelto all'Accademia.

Una apposita commissione di valutazione provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l'ammissione ai corsi dell'Accademia portando le risultanze ad approvazione del CA.

Art. 53 - Iscrizione ad altro Corso

I diplomati di I e II livello possono chiedere l'iscrizione ad altro corso di diploma di I e II livello. Una apposita Commissione per il riconoscimento dei Crediti designata e nominata dal Direttore procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi. Gli studenti in possesso di Diploma Accademico quadriennale del vecchio ordinamento che intendono iscriversi a un Corso di Diploma di II livello diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo, hanno diritto al riconoscimento di crediti formativi, in base alle normative vigenti e al Regolamento sul riconoscimento dei crediti formativi deliberato dal CA.

La domanda deve essere presentata entro la data stabilita per le iscrizioni ordinarie nel Manifesto degli Studi.

Art. 54 - Frequenza a singole attività formative

Su delibera dei Consigli di Scuola, gli studenti iscritti presso altre Accademie italiane ed estere, Facoltà universitarie o corsi corrispondenti, possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche e averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per tasse e contributi per l'iscrizione come studente regolare per il

relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal CA. La delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità. Su indicazione del Consiglio di Scuola e delibera del CA, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica e averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo di quanto imposto per l'iscrizione come studente regolare, per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal CdA.

Art. 55 - Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive

La frequenza è obbligatoria. La rilevazione delle presenze è costituita dai fogli di firma, compresi nel registro del professore, secondo l'elenco degli iscritti per ogni insegnamento forniti dalla segreteria didattica. E' consentito il 30% delle assenze rispetto al numero complessivo delle lezioni di ogni insegnamento.

La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che siano lavoratori o disabili è subordinata all'attuazione da parte delle Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli di didattica on line o a distanza.

Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato dalla segreteria didattica quindici giorni prima della sessione degli esami sulla base dei fogli firma forniti dai docenti del corso o su segnalazione da parte dei docenti del corso dei nominativi degli studenti non ammessi all'esame per insufficienza di presenze.

Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studio e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi negli anni successivi a quello della prima immatricolazione. Il Regolamento del Corso di studio disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di riiscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studio. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studio al quale si è iscritto successivamente.

Art. 56 - Periodi di studio all'estero

Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate, secondo le normative vigenti.

L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'Ufficio Erasmus e per le Relazioni internazionali e al Servizio Orientamento e Tutorato, che accetta la domanda sulla base di criteri generali precedentemente definiti dal CA.

Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero, è competenza dell'Ufficio Erasmus, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.

La convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi.

L'Ufficio Erasmus attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

Art. 57 - Sanzioni disciplinari

Spetta al Direttore la giurisdizione disciplinare sugli studenti che è esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Accademia senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni che possono essere adottate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:

- ammonizione;
- interdizione temporanea da uno o più corsi;
- sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
- espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
- radiazione dall'Accademia.

Le sanzioni sono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente.

Nei casi previsti di cui sopra lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima dell'audizione e può presentare memoria difensiva scritta.

Le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera accademica dello studente.

La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

Art. 58 - Trasferimento ad altre Accademie

Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda di nulla osta al Direttore nei termini previsti dal Manifesto degli studi.

A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.

Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 59 - Trasferimenti da altre Accademie

La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore, deve pervenire all'Accademia di Belle Arti di Roma entro i termini previsti dal Manifesto degli studi.

Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento.

Una apposita commissione designata dal Direttore valuta le richieste e delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeutici quando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia di Belle Arti di Roma ; b) di eventuali crediti formativi allorché si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia di Belle Arti di Roma.

Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Accademie devono comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi corsi.

Art. 60 - Passaggi di corso

E' consentito allo studente il passaggio da un corso di studio a un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. I CFA acquisiti sono riconosciuti ai fini del nuovo corso scelto secondo le indicazioni della Scuola e della commissione crediti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti presenti nell'offerta formativa del nuovo corso.

Lo studente può richiedere il cambio di docente della stessa disciplina, con domanda da presentare entro il 15 dicembre dell'anno in corso alla segreteria didattica, la quale informerà i docenti interessati. L'accettazione di tale richiesta è subordinata all'eventuale tetto massimo di iscritti.

Art. 61 - Riconoscimento degli studi pregressi

E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- in possesso di titolo accademico o universitario;
- in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all'estero;
- in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto; c) presentazione della certificazione ufficiale dell'Accademia equipollente di provenienza.

Il riconoscimento deve essere effettuato dalla commissione crediti nominata dal Direttore. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione sono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

Art. 62 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.

Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza a maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha sempre facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e riscrivere per concludere il corso, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

- curriculum accademico svolto;

- versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
- versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda

Art. 63 - Rinuncia agli studi

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi e immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.

La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 64 - Decadenza della qualifica di studente

Decade dalla qualifica di studente:

chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per tre anni consecutivi o che non abbia pagato tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione e non abbia sanato il vizio evidenziato entro 30 giorni, nonostante la comunicazione da parte della Segreteria Didattica; chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra.

Gli studenti che non sostengano esami per otto anni accademici consecutivi dall'anno dell'ultimo esame o da quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decadono dalla qualità di studente.

Lo studente decaduto può, inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nella qualità di studente con riconoscimento degli esami sostenuti ripresentando il piano di studi alla Commissione incaricata del corso di studio, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

All'atto della reinscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al pagamento dell'iscrizione per l'anno accademico.

Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 65 - Cessazione della qualifica di studente

La qualifica di studente iscritto all'Accademia di Belle Arti di Roma cessa per:

- conseguimento del titolo di studio;
- trasferimento ad altra Accademia;
- rinuncia agli studi;
- decadenza.

Art. 66 - Diritto allo studio

L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:

- partecipanti ad attività di produzione dell'Accademia, stage e cantieri;
- aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
- studenti iscritti a corsi di specializzazione;
- studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica;
- neo-diplomati (massimo 18 mesi) per perfezionamento;

La regolamentazione di cui al presente comma viene approvata dal CA, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al CdA per quanto di sua competenza, ed è emanata con decreto direttoriale.

Art. 67- Studenti diversamente abili e riduzione dello svantaggio bio-psico-sociale

L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

L'Accademia si adopera per promuovere il benessere dei propri studenti e può attivare servizi e iniziative volte a ridurre lo svantaggio e il disagio bio-psico-sociale anche in accordo con le agenzie territoriali preposte alla salute del Sistema Sanitario Nazionale.

TITOLO VI - PATRIMONIO

Art. 68 - Patrimonio o Fondo dei Beni culturali

Relativamente al Patrimonio e al Fondo dei Beni culturali dell'Istituzione, è istituito, su proposta delle strutture didattiche, ovvero Corsi, Scuole e Dipartimenti, sentito il C.A. e attivata con decreto direttoriale, un gruppo di lavoro attraverso apposito bando, che coordini: l'acquisizione, la catalogazione e la conservazione del patrimonio dei beni e dei fondi dell'Accademia di Belle Arti di Roma, al fine di promuovere, incentivare e dare visibilità e prestigio, alla stessa Istituzione. Fanno parte del Patrimonio dell'Accademia:

- La Biblioteca;
- La collezione di opere d'arte;
- L'Archivio storico;
- L'Aula denominata "Colleoni"
- L'edificio denominato "Ferro di Cavallo"
- La Foresteria
- Le aule recuperate dei padiglioni dell'ex Campo Boario

L'Accademia può individuare all'interno dei locali di sua pertinenza spazi finalizzati all'esposizione, ricerca, sperimentazione e produzione artistica.

TITOLO VII - COMUNICAZIONE e PUBBLICITA'

Art. 69 - Comunicazione e pubblicità

L'Accademia, sentiti le Scuole e i Dipartimenti, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

Il CA, su proposta del servizio di Orientamento e Tutorato, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

Le informazioni vengono fornite mediante:

- comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- comunicazioni a mezzo di pubblicazioni editoriali e digitali, pubblicazioni telematiche, curate dalle strutture di coordinamento dei Corsi, delle Scuole e dei Dipartimenti, in sinergia con il servizio di Orientamento e Tutorato;
- comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;

TITOLO VIII - ATTIVITA' di PRODUZIONE ARTISTICA e di RICERCA

Art. 70 - Attività culturali

1. L'Accademia organizza nell'ambito della produzione artistica e di ricerca le seguenti attività di carattere culturale, scientifico-artistico:

- mostre e manifestazioni espositive
- convegni, incontri, giornate di studio
- seminari e workshop
- rassegne video-cinematografiche

Art. 71 - Pubblicazioni

L'Accademia programma e realizza iniziative editoriali relative sia alle attività di cui all'art. 70, sia mirate alla documentazione dell'attività di ricerca di Dipartimenti, Scuole e Corsi.

Le attività editoriali sono disciplinate secondo quanto deliberato dalle competenti strutture dipartimentali e dal CA.

TITOLO IX - NORME FINALI e TRANSITORIE

Art. 72 - Norme finali e transitorie

I corsi di studio attivati sono definiti nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole e dei Dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione ministeriale ed è pubblicato all'Albo dell'Istituto.

ALLEGATO A - Ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma Accademico di 1° livello